

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**DECRETO n. 137 del 24.10.2012**

**OGGETTO: titoli di accreditamento istituzionale definitivo rilasciati ai sensi del Regolamento n. 3/2006. Differimento termine di validità.**

**PREMESSO**

- a. che con Regolamento n. 3 del 31/7/2006, in attuazione dell'art. 8 quater del D.lgs n. 229/99, la Regione Campania ha approvato il Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e riabilitazione ambulatoriale;
- b. che in applicazione del summenzionato Regolamento i competenti uffici regionali hanno rilasciato n. 16 attestati di accreditamento istituzionale definitivo;
- c. che l'art. 7 del Regolamento n. 3 del 31/07/2006, pubblicato sul BURC n. 41 del 5/9/2006, ha previsto la validità quadriennale del titolo di accreditamento istituzionale, subordinandone il rinnovo alla istanza dell'interessato ed alla verifica del permanere di tutte le condizioni già richieste per il rilascio dello stesso;
- d. che successivamente ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 28/11/2008 alle neo costituite Aziende Sanitarie Locali è stata delegata la competenza in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed è stato stabilito che le stesse dovessero procedere alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori ed agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale da parte del Direttore Generale;
- e. che il predetto art. 8 ha affidato l'accertamento del possesso dei prescritti ulteriori requisiti alle Commissioni costituite con lo stesso personale con cui le AA.SS.LL. hanno provveduto al complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ai sensi della D.G.R.C. n. 7301 del 31/12/2001 "*integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006*";
- f. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha nominato il Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- g. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il neo eletto Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della Legge n. 191 del 2009;
- h. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;
  - i. che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha riunito nella persona del sub commissario ad acta dr. Mario Morlacco i compiti in precedenza già attribuiti al sub commissario dimissionario dr. Achille Coppola;

## CONSIDERATO

- a. che con L.R. n. 23 del 14.12.2011, pubblicata sul BURC n°78 del 19.12.2011 di modifica ed integrazione delle precedenti LL.R.C. n. 4/2011 e 14/2011 sono state emanate ulteriori disposizioni in ordine alle procedure di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private;
- b. che l'art. 1 comma 237 octies bis ha previsto categorie di strutture che non devono presentare nuova domanda di accreditamento istituzionale specificando tra queste anche quella relativa alle "..... strutture sanitarie già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento n. 3/2006";
- c. che la summenzionata disposizione ha potuto ingenerare rispetto alla sua formulazione, dubbi interpretativi circa i suoi reali destinatari e, in particolare, per quei soggetti già accreditati istituzionalmente ex Reg. n. 3/2006 con titolo in prossima scadenza per decorrenza del quadriennio e con l'obbligo di richiederne almeno sei mesi prima, e con apposita istanza, il rinnovo;
- d. che il comma. 237 quaterdecies ha previsto la competenza delle Commissioni costituite presso le AA.SS.LL., di cui all'art. 8 della L.R. n. 16/2008, anche per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO istituzionale;
- e. che con decreto commissariale n. 19 del 7.3.2012 sono state approvate, ai sensi dell'art. 1, commi 237 quater e seguenti della L.R. n. 23 del 14 dicembre 2011, le istruzioni di uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale definitivo da parte delle strutture interessate;
- f. che nelle more dell'avvio delle procedure di accreditamento istituzionale definitivo disciplinate dalla citata L.R. n. 23 del 14.12.2011, in considerazione della imminente scadenza della validità quadriennale degli attestati di accreditamento istituzionale già rilasciati ai sensi del Regolamento n. 3/2006 è stato assegnato, con decreto commissariale n. 46 del 11.04.2012, alle predette Commissioni Aziendali il compito di verificare la permanenza di tutte le condizioni richieste per il rinnovo del suddetto titolo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento;
- g. che, per l'effetto, sono state avviate presso le competenti Aziende Sanitarie Locali le procedure di verifica previste dalla predetta norma;
- h. che l'art. 1 – comma 237 duodecies della L.R. n. 4/2011, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 14.12.2011, in tema di accreditamento istituzionale definitivo ha previsto, per tutte le altre strutture interessate, il completamento delle procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti entro il 31.12.2012;

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- i che con decreto commissariale n. 90 del 9.8.2012 sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. n. 23 del 14 dicembre 2011 ed il documento contenente la check list;
- l. che con il successivo decreto commissariale n. 91 del 9.8.2012 si è preso atto, ai sensi dell'art. 1, comma 237 undecies della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii., dell'elenco contenente la ricognizione delle domande di accreditamento istituzionale definitivo presentate secondo le modalità definite con il citato decreto n. 19/2012 sulla piattaforma informatica predisposta da So.Re.Sa. s.p.a. , e risultate regolarmente ammesse, fatta salva eventuale successiva integrazione ;
- m. che con il medesimo provvedimento sono state avviate presso le competenti AA.SS.LL. le procedure di verifica di cui al punto 20 dell'allegato A) del decreto commissariale n. 19/2012;

#### RITENUTO

- a. che per il successivo più agevole governo delle procedure di accreditamento istituzionale definitivo, attesa la necessità di garantire termini omogenei di validità dei titoli e modalità uniformi di attivazione delle verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti per il rinnovo sia opportuno prevedere un differimento, sino al 31.12.2012, anche del termine di validità degli attestati già rilasciati ai sensi del Regolamento n. 3/2006 di cui al citato decreto commissariale n. 46/2012;
- b. che tanto appare opportuno anche al fine di evitare confusioni interpretative in ordine alla reale portata della norma e pedissequo decreto commissariale n. 19/2012 che ha esonerato dalla presentazione delle istanze i soggetti già in possesso di accreditamento istituzionale definitivo;

#### VISTI

- a. il D. Lgs n. 502/92 e ss.m. ii.;
- b. il Regolamento Regionale n. 3/2006;
- c. la L.R.C. n. 16/2008;
- d. la L.R.C. n. 4/2011;
- e. la L.R.C. n. 14/2011;
- f. la L.R.C. n. 23/2011;
- g. il Decreto Commissariale n. 19/2012;
- h. il Decreto Commissariale n. 46/2012;
- i. il Decreto Commissariale n. 90/2012;
- j. il Decreto Commissariale n. 91/2012;

#### DECRETA

1. di **differire** il termine quadriennale di validità dei titoli di accreditamento istituzionale definitivo già rilasciati dalla Regione Campania, ai sensi del Reg. n. 3/2006, sino al 31 dicembre 2012 ;
2. di **stabilire** che i competenti Uffici Regionali trasmettano alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio tutte le istanze di rinnovo nel frattempo pervenute per la successiva attivazione delle procedure di verifica disciplinate dal decreto commissariale n. 46/2012;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

3. di **stabilire** che le Aziende Sanitarie Locali che non vi abbiano già provveduto, trasmettano le risultanze definitive delle verifiche effettuate entro e non oltre il 30.11.2012, onde consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti afferenti la definizione delle procedure di eventuale rinnovo;
4. di **trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 19 "Piano Sanitario Regionale" n. 20 "Assistenza Sanitaria", alle AA.SS.LL., all'ARSAN e al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Coordinatore della A.G.C. 19  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Direttore Generale dell'ARSAN  
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Dirigente del Servizio AA.GG. Personale e  
Rapporti con Organi Istituzionali  
delle AASSLL e delle AAOO  
Dott.ssa Maria Messina

Il Funzionario  
Avv. Lucio Podda

Si esprime parere favorevole:  
Il Sub Commissario ad Acta  
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro